

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1993

Presidenza del Vice Presidente FABRIS

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione .	Pag. 2, 3, 4 e passim
BOSCO (Lega Nord)	10, 12, 14
GIOVANNIELLO (DC)	5, 12, 14
GIUNTA (Repubb.)	5, 9, 11 e passim
LIBERATORI (PSI)	4, 5, 7 e passim
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete) .	3, 5, 7 e passim
MERLONI, ministro dei lavori pubblici	3, 5, 6 e passim
NERLI (PDS)	5, 6, 8 e passim
PAIRE (Liber.)	9
SARTORI (Rifond. Com.)	5
ZAMBERLETTI (DC)	8, 12

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi
- «**Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche**» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori
- «**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori
- «**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori
- «**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori
- «**Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità**» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1294, 835, 526, 397, 1315 e 1043.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti 25.0.1, 34.18 e 34.0.4.

Ho presentato un emendamento che raccoglie le indicazioni contenute negli emendamenti 25.0.1, 34.18 e 34.0.4, mantenendo inalterati i vincoli e gli obblighi previsti dalla legge antimafia.

Ne do lettura:

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Fusioni e conferimenti)

1. Il divieto di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55, non si applica alla cessione del contratto derivante da fusione di società, ovvero conferimento o cessione di complesso

aziendale, fatti salvi gli obblighi derivanti dal rispetto della legislazione antimafia e subordinatamente alle seguenti condizioni:

- a) che sia stato richiesto e ottenuto un parere favorevole da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- b) che l'impresa cessionaria posseda la qualificazione di cui agli articoli 9 e 10 per il lavoro oggetto del contratto;
- c) che non sussista nei confronti dell'impresa cessionaria o delle imprese che partecipano alla fusione alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, nè causa di esclusione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 e non siano operanti per i soggetti dotati di poteri di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico le misure interdittive di cui all'articolo 10-bis».

34.0.5

IL RELATORE

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, concordo sostanzialmente con il contenuto dell'emendamento in esame sul quale, quindi, esprimo parere favorevole. Prima di metterlo ai voti, però, riterrei opportuno attendere il benestare del Presidente della Commissione antimafia di cui ho già avuto modo di registrare il consenso nei colloqui intercorsi.

MAISANO GRASSI. Riguardo a tale aspetto, concordo perfettamente con il Ministro.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Se non vi sono altre osservazioni, l'emendamento 34.0.5 è accantonato, in attesa del benestare del Presidente della Commissione antimafia.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 34.14, di cui do nuovamente lettura:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 viene così integrato:

“Gli organismi paritetici previsti dalle contrattazioni collettive devono riconoscersi reciprocamente tutti i diritti, versamenti, indennità e prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso tutti gli Enti nei quali sono stati iscritti”».

34.14

FRASCA, LIBERATORI, NERLI

Vorrei informare la Commissione che, dopo l'ampia discussione svolta e constatata la favorevole tendenza in materia di reciprocità dei trattamenti delle casse edili, mi sono permesso di contattare in merito l'ANCE e i sindacati e ho avuto modo di rilevare, nei documenti e nelle lettere inviateci e agli atti della Commissione e nel corso degli incontri con i sindacati, che non vi era accordo sulla possibilità di risolvere il problema contrattualmente. Proprio per dare una rapida soluzione ad un problema che, nonostante la buona volontà dimostrata dalle parti

sociali, si trascina da molto tempo, il senatore Nerli ha proposto una nuova formulazione dell'emendamento 34.14 di cui do lettura:

All'articolo 34, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili al fine di favorire un adeguamento delle loro gestioni anche per non ostacolare i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono riconoscersi reciprocamente tutti i diritti, versamenti, indennità e prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti».

NERLI

Tale emendamento sembra venire incontro alle esigenze delle parti sociali ponendo, altresì, un margine di tempo di un anno (che potrebbe essere esteso a diciotto mesi) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, entro il quale le parti sociali interessate dovranno sottoscrivere un protocollo d'intesa. Tutto ciò proprio al fine di evitare di rinviare all'infinito una situazione che penalizza sia le aziende, sia i lavoratori che debbono invece poter godere di determinate garanzie.

LIBERATORI. Signor Presidente, credo sia necessario riflettere sui risvolti di questo emendamento. Ritengo infatti eccessivo coinvolgere - prevedendolo specificatamente nel provvedimento in esame - il Ministro del lavoro e quello dei lavori pubblici con il ruolo di promotori dell'accordo tra le parti; a mio avviso sarebbe più opportuno stabilire semplicemente un limite di tempo entro il quale le parti sociali dovranno sottoscrivere tale accordo di intesa.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ritengo, invece, che la materia trattata dall'emendamento in esame rientri perfettamente nel provvedimento al nostro esame e che sia altresì opportuno specificare l'intervento dei Ministeri in questione.

A me sembra che in questo modo si possa essere più garantiti per il futuro.

LIBERATORI. Io mi preoccupo più della sostanza che della forma. Stando alla sostanza, tra un anno comunque vi sarà un accordo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Io ritengo che la sostanza ci sia. Il fatto che alla fine il Ministro dei lavori pubblici e quello del lavoro e della previdenza sociale si occupino di questo aspetto è una garanzia in più a che questo venga effettivamente affrontato. Che siano convocati i due Ministri per noi rappresenta una garanzia. Se infatti rimanesse un discorso tra le parti, queste potrebbero sostenere che si

tratta di una questione da risolvere tra loro e non consentire intromissioni. Quella proposta mi sembra una maniera più corretta di porre il problema.

LIBERATORI. Voglio allora aggiungere la mia firma all'emendamento.

GIOVANNIELLO. Anche io aggiungo la mia firma.

GIUNTA. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma a questo emendamento.

MAISANO GRASSI. Anche io intendo sottoscrivere l'emendamento.

SARTORI. Come i colleghi che mi hanno preceduto anche io appongo la mia firma all'emendamento in esame.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo su questo emendamento perchè ritengo che - come è stato già spiegato - esso possa favorire anche la mobilità dei lavoratori all'interno delle imprese, anche perchè vi sono imprese organizzate con una cassa edile e imprese organizzate con una cassa edile diversa; l'emendamento serve inoltre a garantire che chi ha versato dei contributi possa ottenerne il relativo vantaggio.

Sono anche io un po' perplesso sul fatto di delegare i Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale a promuovere questa sottoscrizione, in quanto sarebbe stato anche possibile stabilire che le parti sociali si accordassero tra di loro e che l'intervento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale fosse successivo.

Sul problema di coinvolgere i due Ministeri mi rimetto comunque alla Commissione anche se - ripeto - ritengo che si potrebbe coinvolgerli in un secondo momento; nel caso cioè in cui le parti sociali non sottoscrivano l'accordo entro un anno, allora potrebbe intervenire il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

NERLI. Credo che le stesse parti sociali preferiscano il coinvolgimento e quindi la convocazione dei Ministri.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Allora non faccio obiezioni.

SARTORI. Mi chiedo però se sia possibile prevedere una dizione del genere all'interno di un testo legislativo.

GIUNTA. Non si tratta di una norma transitoria?

SARTORI. Nel momento in cui la legge dovesse essere approvata, che senso avrebbe prevedere questo lasso di tempo di un anno?

NERLI. La seconda parte prevede però espressamente che, trascorso un anno di tempo, la norma diventa legge. Si prevede infatti

che gli organismi debbano riconoscersi reciprocamente una serie di cose. Ciò vuol dire che questa diventa una norma definitiva.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Potremmo anche inserire questa tra le norme transitorie e finali, perchè altrimenti si corre il rischio di legare un obbligo a qualcosa che devono fare i terzi. Io credo che l'importante è prevedere questa norma: se poi questa farà parte di uno dei capitoli della legge o delle norme transitorie e finali è una questione di carattere tecnico.

Metto ai voti l'emendamento 34.14; nel testo riformulato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame del seguente emendamento:

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

Le disposizioni di cui agli articoli dal 3 al 34 della presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento».

34.0.3

IL RELATORE

L'emendamento 34.0.3 in pratica rappresenta un problema di coordinamento: una volta approvati tutti gli articoli, dovremo decidere quali sono quelli che entreranno subito in vigore e quali invece contestualmente al regolamento. Abbiamo avuto una serie di sollecitazioni nel senso di decidere se questa legge possa avere efficacia o meno indipendentemente dal regolamento. Quando avremo esaminato tutti gli articoli potremo prevedere espressamente quali di questi debbono essere citati in questo testo; pertanto ritengo che l'emendamento vada accantonato.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono assolutamente d'accordo sulla scelta di far entrare in vigore una parte di questa normativa congiuntamente all'entrata in vigore del regolamento, però mi sembra un po' eccessivo che questo discorso riguardi tutti gli articoli dal 3 al 34.

NERLI. Anche perchè gli articoli 9 e 10 sicuramente devono entrare in vigore da subito.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sarà necessario valutare il testo complessivo e poi scegliere gli articoli che dovranno entrare in vigore subito.

Ritengo che questo emendamento sia più opportunamente da affrontare in fase di coordinamento, e pertanto propongo di accantonarlo.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

LIBERATORI. Signor Presidente, vorrei sollevare una questione, in quanto non vedo inserito tra gli emendamenti accantonati un emendamento da me presentato che riguardava le sanzioni nei confronti dei progettisti. Vorrei sapere che fine ha fatto tale emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È stato esaminato con riferimento all'articolo 29 e, se ben ricordo, è risultato non approvato. Probabilmente lei era assente.

LIBERATORI. È vero che qualche volta sono stato assente, ma su questo emendamento vorrei sollevare proprio una questione di principio. Se la Commissione lo ha respinto, non posso far altro che accettare tale verdetto, ma vorrei saperne qualcosa di più preciso. Si tratta di un emendamento riferito all'articolo 24 sul quale si era discusso già due volte e che poi è stato sottratto al dibattito. Vorrei saperne il perchè.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento cui lei fa riferimento è diventato l'emendamento 29.12 poichè reca materia connessa all'articolo 29. È stato esaminato nella seduta pomeridiana di martedì 5 ottobre contestualmente all'articolo 29 e respinto in tale occasione.

Senatore Liberatori, non vorrei che lei interpretasse questa vicenda come una mancanza di riguardo nei suoi confronti. A mio avviso, lei può presentare una nuova proposta emendativa.

LIBERATORI. Signor Presidente, sono convinto che sia stato commesso un errore. Infatti, non approvando quell'emendamento, per i progettisti non sarà prevista alcuna sanzione. Ricordo che l'emendamento da me presentato all'articolo 24 (24.14) recitava: «I progettisti esterni ed interni che incorrano in responsabilità per errori ed omissioni di cui al comma 1, lettera c), sono esclusi per cinque anni da incarichi di progettazione presso i soggetti di cui all'articolo 2». Allora, vorrei che la Commissione si esprimesse su questo problema.

MAISANO GRASSI. A mio avviso gli errori di progettazione (non so se questa sia anche l'interpretazione del senatore Liberatori) sono quelli che poi in una fase successiva fanno incorrere nella revisione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatrice Maisano Grassi, spesso accade che il progetto presentato dal committente venga cambiato.

LIBERATORI. In questo caso ci si deve riferire al comma 1, lettera c), dell'articolo 24 che prevede che le varianti in corso d'opera possono essere ammesse per il manifestarsi di errori ed omissioni del progetto esecutivo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Liberatori, forse è opportuno prevedere l'esclusione da incarichi di progettazione per 6 mesi.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, propongo per 2 anni.

LIBERATORI. Senatrice Maisano Grassi, a mio avviso è soprattutto importante prevedere una sanzione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Insisto perchè venga prevista l'esclusione per 6 mesi.

ZAMBERLETTI. Signor Presidente, avevamo pensato di non introdurre alcuna sanzione perchè quest'ultima certamente sarebbe venuta dal mercato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, comunico che il senatore Liberatori ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I progettisti esterni ed interni che incorrano in responsabilità per errori ed omissioni di cui al comma 1, lettera c), sono esclusi per sei mesi da incarichi di progettazione presso i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge».

24.14-bis

ZAMBERLETTI. In tal modo, però, i progettisti interni, dipendenti pubblici, che incorrono in responsabilità per errori continuerebbero a percepire lo stipendio a spese del contribuente senza lavorare per ben sei mesi. Non è assolutamente giusto! In casi del genere è certamente più corretto che l'amministrazione prenda provvedimenti disciplinari; ad esempio, il progettista esterno che incorre in situazioni analoghe è sanzionato in quanto non trova più una società assicuratrice disposta a garantirlo.

NERLI. Signor Presidente, ritengo che a questo punto, per evitare di compiere errori, potrebbe per noi essere utile un'analisi di tutto il sistema delle sanzioni per i progettisti già previste dal provvedimento in esame, proprio al fine di valutare se esso sia sufficiente o se occorrono integrazioni, fermo restando che sono dell'opinione che chi sbaglia deve far fronte ai propri errori. In ogni caso, a mio avviso, da queste norme dovrebbero essere esclusi i progettisti esterni che - anche secondo quanto affermato dal collega Zamberletti - in qualche modo sono già sanzionati.

LIBERATORI. Ritengo che l'emendamento da me presentato in realtà contenga un aspetto sanzionatorio; infatti, essendo già previsto nel provvedimento in esame un incentivo per la progettazione, se si

allontana per sei mesi il progettista dal suo incarico automaticamente lo si sanziona, in quanto ovviamente durante il suddetto periodo non potrà beneficiare dell'incentivo.

GIUNTA. Mi sembra più che ovvio che se un progettista compie degli errori non percepisca l'incentivo ed è altrettanto ovvio che se lo si sospende per sei mesi dalla progettazione non possa più usufruire dell'incentivo.

MAISANO GRASSI. Come il collega Nerli, ritengo anch'io che per i progettisti esterni siano già previsti gli opportuni meccanismi sanzionatori in quanto se provocano dei danni in conseguenza ad errori della progettazione non trovano più delle società assicuratrici disponibili a garantirli nuovamente. Invece, visto che il provvedimento in esame per i progettisti interni stabilisce già un incentivo di progettazione e altresì che risulta impossibile riscontrare l'errore al momento della progettazione ma soltanto ad opera compiuta, ritengo opportuno che il progettista responsabile non solo non percepisca l'incentivo, ma venga anche allontanato dal suo incarico per un periodo di tempo che a mio avviso dovrebbe essere notevolmente superiore a sei mesi (ad esempio 5 anni) che costituisce un termine troppo breve per il completamento di un'opera pubblica.

PAIRE. Signor Presidente, ritengo che sarebbe opportuno un periodo di almeno sei mesi.

NERLI. Credo che sia necessario, però, fare riferimento a delle situazioni reali. Ad esempio io vivo in una realtà, il comune di Siena, in cui se un dipendente compie degli errori viene richiamato e, se la loro gravità lo richiede, viene addirittura licenziato; infatti dal momento che esiste in materia una normativa che lo permette e sussistevano valide ragioni, sono stati licenziati sia dei semplici operai che alcuni tecnici.

GIUNTA. Non credo però che il comune di Siena - come più volte mi è stato fatto notare per quanto riguarda il Piemonte - rappresenti una realtà riportabile a tutte le regioni del nostro paese.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Siccome la discussione è stata ampia e controversa, visto che si configurano continuamente nuove fattispecie, a fronte di questo emendamento ora ripresentato con la mia firma, devo dire che non sono più tanto convinto sull'opportunità della sua approvazione. Infatti, non è che non vi siano delle fattispecie da prevedere, però, avendo tenuto presente che per i progettisti esterni vi sono già determinate sanzioni, che per quanto riguarda i progettisti interni esiste poi la legge sul pubblico impiego, cui abbiamo espressamente fatto riferimento, avendo quindi già richiamato tutti gli strumenti per intervenire, ritengo che aggiungere altri elementi possa complicare eccessivamente le cose.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si associa al relatore in quanto ritiene che in questo disegno di legge non sia

possibile prevedere queste sanzioni. Ritengo che la vera sanzione sia quella dell'affidabilità del soggetto che ha compiuto l'interazione di fronte alle compagnie di assicurazione.

BOSCO. Secondo me chi è veramente punito dal mercato è solo il progettista esterno. Colui che si trova all'interno della struttura deve subire ben altre sanzioni.

MAISANO GRASSI. Sono d'accordo sulla proposta di escludere i progettisti esterni da questa norma, proprio per limitare l'applicazione della norma ai progettisti interni. Intendo anzi presentare il seguente subemendamento:

Sopprimere le parole: «esterni ed».

24.14-bis/1

MAISANO GRASSI

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 24.14-bis/1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.14-bis.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 34.0.5.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, ricordo che era stata sospesa la votazione su questo emendamento che tende a favorire e consentire le fusioni e le incorporazioni di aziende; nel frattempo, ho avuto su tale questione il parere favorevole del presidente della Commissione antimafia, onorevole Violante. Questa norma va a modificare un punto fondamentale della legge antimafia. Avendo però ottenuto il parere favorevole della Commissione antimafia, possiamo stare tranquilli. Ritengo che la norma sia importante per favorire le aggregazioni delle aziende del settore, il che è nell'interesse della nostra imprenditoria.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.0.5.

NERLI. Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento ribadendo però che rimango dell'opinione che sarebbe stato meglio, come avevamo detto in altre occasioni, disporre norme sulla materia in un'altra sede, con una revisione complessiva della normativa antimafia. Visto però che sono state introdotte le lettere *a)*, *b)* e *c)* come delimitazioni e prescrizioni indispensabili per aprire la strada a procedure di questo tipo, a questo punto il mio voto è favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 34.0.5.

È approvato.

Restano preclusi gli emendamenti 25.0.1, 34.18 e 34.0.4. Riprendiamo l'esame dell'articolo 35, di cui ho già dato lettura nella seduta del 7 ottobre.

Erano stati accantonati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

35.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

35.2

IL RELATORE

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli affidamenti in concessione già intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

35.3

COVELLO

GIOVANNIELLO. Signor Presidente, stante l'assenza del senatore Covello, intendo fare mio l'emendamento 35.3.

MAISANO GRASSI. Vorrei chiedere al relatore il motivo della proposta di soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In merito alle concessioni abbiamo già discusso e approvato una serie di articoli in cui si tratta la casistica delle concessioni che possono o meno essere realizzate. Non vedo l'opportunità di ripeterlo.

NERLI. Si tratta però di una norma finale e quindi credo convenga ripeterla. Sono contrario alla soppressione proprio perchè non tutte le fattispecie che abbiamo normato sono previste fra quelle richiamate nell'articolo 35 come norma finale. Credo quindi che per maggiore chiarezza di lettura e immediatezza della norma finale questo richiamo vada mantenuto. Altrimenti, ci sarebbe il rischio di far venir meno il divieto secondo il quale i soggetti di cui all'articolo 2 non possono affidare concessioni per la costruzione nonchè per l'espletamento delle funzioni della stazione appaltante. Ritengo che l'articolo 35 debba rimanere proprio per la chiarezza delle casistiche previste dal disegno di legge.

GIUNTA. Sono anche io d'accordo sul fatto che *repetita iuvant*, anche perchè in questo articolo vi è una norma in più, quella cioè che

prevede l'impossibilità dell'affidamento delle concessioni per l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante.

BOSCO. Mi associo a quanto detto dal senatore Nerli.

ZAMBERLETTI. C'è però il pericolo di reintrodurre le concessioni. La concessione di pura costruzione è infatti vietata. Siccome anche io mi preoccupo di questo rischio, ritengo sia opportuno ribadire il divieto.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. L'emendamento che ho presentato propone la soppressione dell'articolo. Comunque, se la norma dovesse rimanere ed essere approvata, ritengo che la sua collocazione non debba essere quella finale, ma piuttosto nell'ambito dell'articolo 18. Quando si è votato il disegno di legge alla Camera dei deputati si è voluto inserire questa norma come elemento rafforzativo, ma non credo sia questa la posizione giusta.

Onorevoli colleghi, cerchiamo di approvare una legge organica e che rimanga nel tempo. Quindi, anche se al termine di questa discussione si ritenesse opportuno prevedere questo aspetto, ci si dovrebbe riferire all'articolo 18 che disciplina i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, ricordo che l'emendamento 35.3 fatto proprio dal senatore Giovanniello tende ad aggiungere, al comma 1, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli affidamenti in concessione già intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, poichè la materia affrontata dall'emendamento 35.3 viene trattata compiutamente dall'articolo 36, devo chiedere al senatore Giovanniello di ritirare la propria proposta emendativa.

GIOVANNIELLO. Signor Presidente, accogliendo l'invito del Ministro, ritiro l'emendamento 35.3.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 35.2.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Ritiro l'emendamento 35.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Riprendiamo l'esame dei seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per le opere soggette alle disposizioni della presente legge, la quota pari al 2 per cento dell'importo dei lavori prevista dalla legge 29

luglio 1949, n. 717, deve essere utilizzata esclusivamente per la realizzazione e manutenzione del verde dell'area in cui essa insistono o, qualora ciò non fosse possibile, ad opere di urbanizzazione e arredo delle aree limitrofe di uso pubblico».

35.0.1

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norme applicabili)

1. È abrogata la legge 29 luglio 1949, n. 717, come modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, e la quota del 2 per cento da essa prevista è destinata alla sistemazione a verde del lotto sul quale insiste l'opera pubblica o, qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, ad opere di urbanizzazione ed arredo urbano delle aree limitrofe di uso pubblico».

35.0.2

GIUNTA

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, ritengo che sia opportuno specificare che per le opere soggette alle disposizioni della presente legge, la quota pari al 2 per cento dell'importo dei lavori prevista dalla legge 29 luglio 1949, n. 717, debba essere utilizzata esclusivamente per la realizzazione e manutenzione del verde dell'area in cui esse insistono o, qualora ciò non fosse possibile, ad opere di urbanizzazione e arredo delle aree limitrofe di uso pubblico. Onorevoli colleghi, troppo spesso ci si è preoccupati soltanto di realizzare opere in cemento, trascurando completamente le aree limitrofe e soprattutto quelle da destinare al verde. Non so che cosa accada nelle altre felici regioni dell'Italia: posso dire che in Sicilia dopo aver compiuto un'opera tutto il resto viene abbandonato (mi riferisco anche alle opere di urbanizzazione e di arredo delle aree limitrofe di uso pubblico). È importante prevedere questa norma nel contesto del provvedimento in esame, proprio per evitare che vengano compiuti gli scempi che purtroppo abbiamo registrato in tutti questi anni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, ricordo che la legge 29 luglio 1949, n. 717, prevede che la quota pari al 2 per cento dell'importo dei lavori debba essere destinata all'abbellimento degli edifici, mediante l'inserimento di opere d'arte. Che cosa vuol dire? Se si procede, per esempio, alla costruzione di un ospedale: nell'ambito di quel contesto potrà essere collocata una scultura di Manzù. La proposta della senatrice Maisano Grassi tende a destinare questa quota non alle opere d'arte, ma alla realizzazione e alla manutenzione del verde dell'area o, qualora ciò non fosse possibile, ad opere di urbanizzazione ed arredo delle aree limitrofe di uso pubblico.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, il mio emendamento non esclude la possibilità che venga anche collocata un'opera d'arte perchè si riferisce anche alla realizzazione di opere di arredo delle aree limitrofe di uso pubblico.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Con la parola «arredo» ci si riferisce un po' a tutto, dalla panchina all'opera di Manzù, anche una giostra in un asilo pubblico può essere considerata arredo. Ritengo quindi che se venissero approvati gli emendamenti in esame ci attireremmo le critiche di molti artisti che ci accuserebbero di «voler soffocare l'arte impedendo la crescita spirituale e culturale dei possibili fruitori, contribuendo, altresì, all'imbarbarimento del nostro popolo».

BOSCO. Concordo con quanto affermato dalla collega Maisano Grassi, in quanto ritengo che una volta completate le opere sia importante rendere agibile e gradevole la loro fruizione.

GIUNTA. Il problema, però, è costituito dal fatto che con la normativa vigente, la quota del 2 per cento è stata utilizzata molto spesso per finanziare tutta una serie di artisti di regime. Inoltre, se si percorre un'autostrada a velocità sostenuta, certo non si ha il modo di osservare le opere d'arte, fermo restando che sono più che favorevole a promuovere l'arte e la cultura nel nostro paese. In ogni caso, mi chiedo se possano essere ad esempio considerate tali alcune delle opere d'arte realizzate nel Nord, usufruendo della suddetta quota. Pertanto, chiedo che questo 2 per cento venga utilizzato a fini più opportuni, considerato anche che tale quota rappresenta una cifra certo non trascurabile soprattutto se rapportata ad opere che prevedono un impegno finanziario maggiore di 5 milioni di ECU.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Debbo dire che, pur condividendo le opinioni non troppo lusinghiere espresse dai colleghi su talune opere d'arte realizzate (ma come sapete in materia d'arte tutto è opinabile), e alcuni aspetti indubbiamente positivi di tali proposte emendative, permangono comunque le perplessità che ho già avuto modo di menzionare. Per questi motivi, il relatore si rimette alla Commissione.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Non credo che questa sia la sede più opportuna per trattare un problema così complesso che, peraltro, non sembra rientrare del tutto nella materia in esame. Inoltre, riguardo a tale argomento, esistono svariate opinioni; mi riferisco sia a proposte volte alla realizzazione e alla manutenzione del verde sia alle sollecitazioni in senso opposto avanzate dagli artisti che propongono di creare un'apposita Commissione di cui dovrebbero far parte il Ministero dei lavori pubblici e le varie sovrintendenze ai monumenti con il compito di decidere quali opere realizzare in ogni regione mediante l'utilizzazione delle risorse finanziarie derivanti dalla raccolta delle quote del 2 per cento dell'importo dei lavori.

GIUNTA. Signor Presidente, concordo perfettamente con le osservazioni testè svolte dal Ministro.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Quindi pur considerando importante preservare il verde, ritengo fondamentale continuare comunque a promuovere l'arte e la cultura nel nostro paese. Invito pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti in esame anche perchè credo che la loro approvazione potrebbe essere interpretata come dimostrazione di scarsa sensibilità da parte della Commissione per l'arte e in genere per lo sviluppo culturale del nostro paese.

GIUNTA. Accetto l'invito del Ministro e quindi ritiro l'emendamento 35.0.2.

NERLI. Signor Presidente, nella realizzazione ad esempio di grandi opere stradali vengono talvolta progettate una serie di infrastrutture di valore estetico e funzionale soprattutto nelle immediate vicinanze di centri abitati. Non vorrei che questa quota del 2 per cento non fosse sufficiente.

A volte però potrebbe non essere il caso. Penso ai centri storici delle città. Se si deve realizzare una scuola in un centro storico non si può fare nulla.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono esclusi soltanto gli edifici industriali, gli alloggi popolari e gli edifici ad uso industriale.

NERLI. Se una impresa dovesse, ad esempio, restaurare il Duomo di Firenze, non dovrebbe certo essere costretta ad arredare Piazza del Duomo! Ritengo vi siano dei casi in cui questo obbligo non possa sussistere.

MAISANO GRASSI. Allora, alla fine, si potrebbe dire «ad opere di urbanizzazione, arredo ed opere d'arte nelle aree limitrofe di uso pubblico». Insisto comunque per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 35.0.1 nel testo modificato.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2, accantonato nella seduta del 13 settembre, di cui ho già dato lettura.

Do lettura dell'emendamento 2.1, precedentemente accantonato, nella nuova formulazione:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. Per i lavori pubblici, qualora intrapresi dai soggetti di cui al comma 2, e per lavori di cui al comma 2, lettera c), si intendono ai sensi

della presente legge le attività della classe 50 (edilizia e genio civile), gruppi 500, 501, 502, 503 e 504 di cui alla nomenclatura generale della attività economiche della Comunità europea (NACE), le attività di restauro, recupero e ristrutturazione delle opere della predetta classe e di beni culturali, gli scavi archeologici, le attività di disinquinamento e risanamento ambientale non altrimenti ricomprese, nonché i lavori di manutenzione non ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) ai lavori pubblici di qualsiasi importo affidati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni, nonché dagli organismi di diritto pubblico;

b) limitatamente agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, nonché ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori pubblici di qualsiasi importo, aggiudicati a terzi, ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 406 del 1991, come modificato dalla presente legge, dai concessionari di lavori pubblici, dalle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, dai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, dai concessionari di servizi pubblici e dai soggetti di cui alla direttiva CEE 93/38, salvo modifiche ed integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;

c) limitatamente ai medesimi articoli di cui alla lettera b) e alle connesse disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori di importo superiore a 300 ECU per i quali siano erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti a specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo dei lavori medesimi;

d) limitatamente agli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 28 e 29 nonché ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, alla procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo;

3. La percentuale minima del valore globale dei lavori oggetto di concessione di lavori pubblici, da aggiudicare obbligatoriamente ai terzi di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 406 del 1991 è elevata al 70 per cento dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e quindi al 100 per cento decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per quanto riguarda la quota di importo lavori eccedenti l'obbligo di aggiudicazione a terzi, si provvede in ogni caso a norma degli atti concessori e delle annesso convenzioni. Le norme di cui ai commi 3, 4, 5, 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 406 del 1991, come modificate dalla presente

legge, si applicano alle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo.

4. Per organismi di diritto pubblico ai sensi della presente legge si intende qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione e vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti.

2.1 (riformulazione)

IL RELATORE

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «qualora intrapresi dai soggetti di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui al comma 2, lettere a) e b)».

2.1/1

IL RELATORE

Al comma 2, la lettera b), sopprimere la parola: «13» e aggiungere la seguente: «4, comma 6».

2.1/2

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'obbligo di aggiudicazione di lavori ai terzi, così come individuati dall'articolo 4, comma 5, del disegno di legge n. 406 del 1991, nella misura e nelle scadenze di cui al primo periodo del presente comma, è esteso agli altri soggetti di cui al comma 2, lettera b)».

2.1/3

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi della presente legge» inserire: «le attività di costruzione, demolizione, recupero e ristrutturazione ed in particolare».

2.1/4

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nonchè dagli» inserire la seguente: «altri».

2.1/5

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «articoli» inserire: «4 e 8».

2.1/6

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «articoli» inserire: «9, 10, 11, 12, 15».

2.1/7

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «importo» aggiungere il seguente periodo: «i requisiti di qualificazione tecnica e l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori sono richiesti al concessionario ed alle imprese ad esso collegate nei limiti in cui esse eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione».

2.1/8

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «della presente legge».

2.1/9

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge» con le seguenti: «ferma restando la facoltà per il concessionario di eseguire i lavori con la propria organizzazione d'impresa se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 10-bis».

2.1/10

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari aggiudicati negli ultimi sei mesi, previo esperimento di procedura concorsuale, negli ultimi sei mesi dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente».

2.1/11

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 1.

2.2

NERLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono lavori pubblici» con le seguenti: «le norme della presente legge si applicano a».

2.3

NERLI, PAIRE, SENESI, ANGELONI, ROGNONI

Al comma 1, dopo la parola: «ristrutturazione» aggiungere le seguenti: «e simili».

2.4

LIBERATORI

Al comma 1, sopprimere la parola: «manutenzione».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ricomprese fra i lavori pubblici anche le attività di manutenzione non classificabili fra i servizi, secondo le normative comunitarie in materia. Ne sono comunque escluse le attività di manutenzione relative ai settori disciplinati dalla direttiva comunitaria 17 novembre 1990, n. 531, e successive integrazioni e modifiche».

2.5

COVELLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque ad ogni organismo che soddisfi bisogni di interesse generale, dotati di personalità giuridica, la cui gestione sia soggetta a controllo pubblico o che l'organo di amministrazione o direzione o di vigilanza sia composto da membri designati dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organi di diritto pubblico».

2.6

FAGNI, SARTORI

Il comma 3 è così modificato:

«Le norme della presente legge relative alla qualificazione e alla selezione delle imprese ed alle procedure di affidamento dei lavori si applicano ai concessionari di lavori pubblici, limitatamente alla quota di lavori che essi sono tenuti ad appaltare a terzi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio e, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di pubblici servizi e alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza. Le norme della presente legge non si applicano ai soggetti di cui alla direttiva 90/531, limitatamente alla materia disciplinata dalla direttiva stessa».

2.7

ZAMBERLETTI

Al comma terzo sopprimere le parole: «relative alla qualificazione ed alla selezione delle imprese ed alle procedure di affidamenti dei lavori».

2.8

LIBERATORI

Al comma 3, dopo le parole: «ed alle procedure di affidamento dei lavori» aggiungere fra due virgole: «escluse le manutenzioni».

2.9

COVELLO

Al comma 3, dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1-ter della direttiva 71/305/CEE aggiunto dalla direttiva 89/440/CEE, come recepito dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406».

2.10

COVELLO

Al comma 3, dopo le parole: «concessionari di lavori pubblici» inserire le seguenti, «per lavori da affidare a terzi».

2.11

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al servizio pubblico».

2.12

LIBERATORI

Al comma 3, sopprimere l'inciso: « , ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio».

2.13

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «con capitale pubblico in misura anche non prevalente», con le altre: «con partecipazione pubblica diretta e maggioritaria».

2.14

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e alle società» fino alla fine.

2.15

LIBERATORI

Al comma 3, aggiungere le parole: «ad esclusione degli enti erogatori di acqua, di energia e gas, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni».

2.16

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le norme della presente legge non si applicano ai soggetti di cui alla direttiva 90/531, limitatamente alla materia disciplinata dalla direttiva stessa».

2.17

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «Le norme della presente legge si applicano gli organismi», aggiungere le seguenti: «di diritto pubblico».

2.18

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo la parola: «istituiti», aggiungere le seguenti: «dallo Stato, dalle Regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dalle provincie, dagli enti locali o da altri enti pubblici».

2.19

IL GOVERNO

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le norme della presente legge si applicano altresì alle società con capitale pubblico anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività le produzioni di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in ragione di libera concorrenza».

2.20

LIBERATORI

Il comma 5 è soppresso.

2.21

LOMBARDI

Sopprimere il comma 5.

2.22

NERLI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5-bis. Le norme della presente legge si applicano in ogni caso ai lavori di importo complessivo superiore a 300 mila ECU, Iva esclusa, per i quali sono erogati dallo Stato, dalle Regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale in conto interessi che complessivamente superino il 30 per cento dell'importo dei lavori o, nel caso di edilizia residenziale, il 50 per cento dell'importo dei lavori».

2.23

NERLI

Al comma 5, sostituire le parole: «Le norme della presente legge si applicano in ogni caso», con le seguenti: «Per i soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi, le norme della presente legge si applicano».

2.24

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «Le norme della presente legge si applicano in ogni caso ai lavori», con le seguenti: «Le norme della

presente legge si applicano comunque a tutti i lavori pubblici, appaltati dagli enti di cui al precedente comma,».

2.25 SARTORI, PAGANI

Al comma 5, dopo la parola: «lavori», aggiungere la seguente: «pubblici».

2.26 GIUNTA

Al comma 5, dopo le parole: «in ogni caso ai lavori», aggiungere la seguente: «... eseguiti dai soggetti di cui al comma 2 del presente articoli...».

2.27 BOSCO, CAPPELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «trenta per cento», con le seguenti: «50 per cento».

2.28 IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «complessivo dei lavori», con le seguenti: «del contributo o della sovvenzione».

2.29 IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «superiore a 300 mila European Currency Unit (ECU)» con le seguenti: «superiore a 500 mila European Currency Unit (ECU)».

2.30 BOSCO, CAPPELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le norme della presente legge relative alla qualificazione, alla selezione delle imprese ed alle procedure di affidamento non si applicano alle attività sottoposte alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 90/531/CEE e successive modificazioni ed integrazioni».

2.31 COVELLO

Modificare il titolo: «ambito di applicazione».

2.32 NERLI

A seguito della discussione sull'articolo 2 nella seduta del 3 agosto, ho riformulato l'emendamento 2.1 cercando di riscriverlo secondo un determinato ordine logico.

Si tratta di un articolo importante perchè in sostanza in esso si dice cosa sono i lavori pubblici, a cosa e a chi si applica il regolamento, quali sono le normative riguardanti le società autostradali, i cosiddetti settori esclusi (la SIP, l'ENEL), eccetera. Su tale materia vi è certamente il problema delle concessioni, nonché quello della definizione degli organismi di diritto pubblico.

In relazione alla discussione che si è avuta dopo la redazione dell'emendamento 2.1, che era stato inviato alla 1ª Commissione permanente per l'espressione del parere per quanto di competenza, sempre come relatore ho presentato anche gli emendamenti 2.1/1, 2.1/2 e 2.1/3. Altri subemendamenti sono poi stati presentati dal Governo. Ritengo ovvio che la discussione e l'approvazione dell'emendamento presentato dal relatore, che ha cercato di tener conto di tutti i possibili contributi in modo da realizzare il massimo di convergenza possibile, possa comportare il ritiro di tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2. Se la Commissione concorda, propongo allora di svolgere principalmente la nostra discussione sull'emendamento 2.1, nella sua nuova formulazione, e sui relativi subemendamenti, considerando ritirati gli altri emendamenti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, ritengo che si possa utilizzare come testo base quello dell'emendamento 2.1 come riformulato. Al comma 1 vi è una elencazione di cosa siano, ai sensi della presente legge, le attività edilizie. Ritengo che, anche per conservare l'indicazione già data dal testo approvato dalla Camera dei deputati, prima di passare all'elencazione di questo gruppo di attività, basata peraltro sulla nomenclatura generale delle attività economiche della Comunità europea, sia opportuno, dopo le parole «ai sensi della presente legge», inserire le altre: «le attività di costruzione, demolizione, recupero e ristrutturazione ed in particolare». Successivamente dovrebbe seguire l'elenco di tutte le attività. Credo cioè sia opportuno fare una premessa all'elencazione più specifica in modo che vi sia una definizione più generale di tutte le attività considerate. Ciò servirebbe ad evitare che possa rimanere escluso qualcosa da questa elencazione particolareggiata. È questo il senso dell'emendamento 2.1/4.

L'emendamento 2.1/5 rappresenta invece una piccola modifica formale tendente ad inserire la parola «altri» prima delle parole «organismi di diritto pubblico», visto che anche quelli citati precedentemente sono comunque organismi di diritto pubblico.

L'emendamento 2.1/6 tende ad inserire, al comma 2, lettera b), dopo la parola «articoli» le seguenti parole: «4 e 8». Ricordo che l'articolo 4 si riferisce all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'articolo 6 al Consiglio superiore dei lavori pubblici; l'articolo 8 prevede, invece, misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione. Comunque, il riferimento all'articolo 6 può anche non essere inserito.

L'emendamento 2.1/7 tende ad inserire, al comma 2, lettera d), dopo la parola «articoli» le seguenti parole: «9, 10, 11, 12 e 15». Onorevoli colleghi, il riferimento a questi articoli è necessario perchè disciplinano la certificazione di qualità delle imprese.

L'emendamento 2.1/8 tende ad aggiungere, sempre al comma 2, lettera *d*), dopo la parola «importo» il seguente periodo: «i requisiti di qualificazione tecnica» (quest'ultima parola può anche essere soppressa) «e l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori sono richiesti al concessionario ed alle imprese ad esso collegate nei limiti in cui esse eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione». Onorevoli colleghi, il problema che affronta questo emendamento è molto importante: le imprese che ricevono la concessione debbono avere le caratteristiche delle imprese che svolgono il lavoro.

Con l'emendamento 2.1/9, propongo di sostituire al comma 3 le parole: «del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2» con le altre: «della presente legge». In sostanza, la percentuale minima del valore globale dei lavori oggetto di concessione di lavori pubblici, da aggiudicare obbligatoriamente ai terzi di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 406 del 1991, è elevata al 70 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge (e non dalla data di entrata in vigore del regolamento).

Sempre al comma 3, propongo con l'emendamento 2.1/10 di aggiungere, dopo le parole: «della presente legge» le seguenti: «ferma restando la facoltà per il concessionario di eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 10-bis». Onorevoli colleghi, è questo un aspetto molto importante su cui conviene soffermarsi brevemente. Prendiamo in esame l'ipotesi che una impresa vinca una gara per la realizzazione di una autostrada: se essa esegue i lavori in proprio deve possedere tutti i requisiti e le caratteristiche di impresa; se invece procede alla realizzazione dei lavori una società collegata allora bisogna riferirsi al meccanismo che io propongo di inserire al comma 3 con l'emendamento 2.1/10. Onorevoli senatori, i lavori realizzati da società collegate al gruppo debbono essere effettuati alle stesse condizioni di quelli affidati a terzi. Anche per questo problema (che si presenta soltanto in Italia e non in altri paesi europei perchè in quest'ultimi la società che prende la concessione segue le sorti del concessionario mentre in Italia può darsi che i lavori vengono affidati ad una società collegata) l'adeguamento alla normativa CEE non può essere automatica.

Signor Presidente, per i motivi che ho sinteticamente illustrato, ho presentato anche l'emendamento 2.1/11 che tende ad aggiungere, al comma 3, dopo il primo periodo, il seguente periodo: «I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari aggiudicati negli ultimi 6 mesi, previo esperimento di procedura concorsuale, negli ultimi 6 mesi dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente».

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, intervengo brevemente per chiedere un chiarimento all'onorevole Ministro. Se la società autostrade prende un appalto e lo conferisce ad una società del gruppo, non è interesse della società autostrade che l'impresa del gruppo effettui lo stesso ribasso?

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Prendiamo il caso che la società autostrade debba effettuare un tratto autostradale e che lo divida

in dieci lotti. Poniamo poi il caso che sette lotti vengano dati in supappalto e tre lotti alle società del gruppo. Ritengo allora che anche la media dei ribassi da applicare ad appalti conferiti a società del gruppo debba essere sostanzialmente la stessa, ed è questo il significato dell'emendamento presentato dal Governo.

In caso contrario, i costi per la realizzazione di tale autostrada lieviterebbero, andandosi a ripercuotere sulle tariffe pagate dagli utenti del servizio erogato. È infatti ovvio che quanto più sono alti i costi di realizzazione di un'opera, tanto più elevati saranno i prezzi dei servizi e questo è valido per qualsiasi tipo di servizio compreso, ad esempio, quello d'installazione di impianti telefonici.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Propongo di rinviare il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

